



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

TECNOLOGIE E PROGETTI PER COSTRUIRE NEL COSTRUITO

***IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI:
INNOVAZIONE E CRITICITA'.
UN'OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI***

Vicenza, 22/05/2015
dott. ing. Marco Di Felice
Gruppo di lavoro sicurezza – Consiglio Nazionale Ingegneri

Parleremo di:

- ***Professionisti antincendio: chi sono e come si aggiornano***
- ***DPR 151/2011 e sussidiarietà***
- ***Criticità nella prevenzione incendi***
- ***Codice di prevenzione incendi:***
 - ***Perché***
 - ***Quali prospettive***
 - ***Pro e contro rispetto ad oggi***
- ***Verso la sussidiarietà totale ?***


Chi sono i professionisti antincendio

I cosiddetti “professionisti antincendio” iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi del DM 05/08/2011 (art. 3), appartengono alle seguenti categorie professionali e sono complessivamente n. 87’819 (ottobre 2014), così suddivisi:

Tipo Professionista	N° professionisti	% su iscritti elenchi	% su iscritti ordini
INGEGNERI	45’991	52,37%	19%
ARCHITETTI	18’117	20,63%	12%
GEOMETRI	12’479	14,21%	
PERITI INDUSTRIALI	9’019	10,27%	
AGROTECNICI	861	0,98%	
CHIMICI	755	0,86%	
AGRONOMI/FORESTALI	325	0,37%	
PERITI AGRARI	272	0,31%	
TOTALE	87’819	100,00%	

Chi sono i professionisti antincendio

“Professionisti antincendio” iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del DM 05/08/2011 (art. 3) suddivisi per categorie professionali (ottobre 2014):



Come si aggiornano i professionisti antincendio

Il 27/08/2016 scadrà il primo «quinquennio di riferimento» per la formazione obbligatoria dei professionisti antincendio, come introdotto dal DM 05/08/2011.

Entro tale data i professionisti antincendio dovranno maturare le previste n. 40 ore di aggiornamento (in corsi e seminari), pena la sospensione temporanea dagli elenchi del Ministero dell'Interno.

Si prevede comunque che non tutti i professionisti attualmente iscritti agli elenchi assolveranno all'obbligo formativo, abbandonando la pratica della prevenzione incendi, sia per l'impegno e l'onere derivante dalla frequenza dei corsi, sia per effetto dell'evoluzione della disciplina che diventerà sempre più riserva per specialisti.

La previsione di questa «bonifica» degli elenchi dei professionisti antincendio è avvalorata anche dai riscontri della formazione ad oggi maturata dai colleghi ingegneri.

Si stima che per alcune categorie professionali ci sarà un marcato abbandono della prevenzione incendi.

Il gruppo di lavoro sicurezza del CNI

Il gruppo di lavoro sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri (coordinato dal consigliere del CNI ing. Gaetano Fede) costituisce la rappresentanza tecnica della categoria in materia di sicurezza cantieri, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Le attività svolte nell'ambito della prevenzione incendi sono principalmente:

- Sottoscrizione del protocollo d'intesa tra CNI e CNVVF (luglio 2013).
- Servizio periodico di newsletter in materia di prevenzione incendi.
- Raccolta delle risposte ufficiali ai quesiti e loro pubblicazione a beneficio di tutta la categoria.
- Analisi e proposte di modifica a decreti e regole tecniche.

Il gruppo di lavoro sicurezza del CNI

- ❑ Attività formative e promozionali: “Giornata nazionale dell’Ingegneria della sicurezza” (2013 in collaborazione con CNVVF; 2014 in collaborazione con INAIL; ottobre 2015 in collaborazione con ANCE). Presenza attiva al CNI al Forum di prevenzione incendi di Milano. Promozione di eventi formativi a livello nazionale e di “format” di corsi e seminari replicabili dagli Ordini provinciali a livello locale.
- ❑ Coordinamento e supporto al delegato CNI al CCTS per le osservazioni sulle nuove regole tecniche in fase di approvazione.
- ❑ Nuovo “Codice di prevenzione incendi”: raccolta delle osservazioni provenienti dagli Ordini, trasmissione ai VVF di un documento di sintesi condiviso dalla categoria. Costante contatto con i funzionari del gruppo di lavoro VVF per definizione di dettagli e pareri.
- ❑ Attività di formazione dei professionisti antincendio sul «Codice»; è in fase di redazione una pubblicazione divulgativa da parte degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.

Il DPR 151/2011 e la sussidiarietà

Il DPR 151/2011 ha introdotto l'istituto della SCIA e modificato l'elenco delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Il maggior cambiamento di rotta è stato però avvertito dai professionisti antincendio con l'introduzione dell'asseverazione, che «trasferisce» completamente sul professionista le responsabilità dell'efficienza e funzionalità degli impianti e delle opere eseguite, sgravando i Comandi provinciali dei VVF da tale onere.

La cosiddetta «sussidiarietà» ha prodotto un confronto (tutt'ora aperto) all'interno della categoria, suscitando soprattutto la ricerca di garanzie e tutele da parte dei professionisti antincendio.

Sono pertanto incrementate notevolmente le istanze di deroga (anche per aspetti di non conformità di natura prettamente architettonica) e le richieste di accesso agli atti presso i Comandi dei VVF provinciali.

Dopo oltre 30 anni di regole tecniche (pubblicate in forma di decreti) che disciplinano la prevenzione incendi in molte attività soggette, si avvertiva ormai la necessità di snellire l'apparato normativo, per evitare il congestionamento del sistema.

Criticità della prevenzione incendi in Italia

- ❑ Gli oneri afferenti la sicurezza, sia civile che industriale, sono ancora visti solo come un «costo improduttivo».
- ❑ Circa il 70% delle scuole e degli ospedali italiani non sono in possesso di un regolare e completo CPI/SCIA.
- ❑ Gli alberghi godono da 30 anni di proroghe, revisioni normative e piani straordinari ...
- ❑ Il sistema assicurativo italiano non premia l'imprenditore virtuoso sul piano della sicurezza: nella maggior parte dei paesi industrializzati le compagnie assicurative determinano il premio dopo aver classificato direttamente il livello di rischio dell'attività, proponendo sconti sul premio in base alla disponibilità dell'imprenditore ad accettare un programma di adeguamenti di sicurezza che riducano il livello di rischio. L'investimento sulla sicurezza avrebbe così un ritorno economico diretto.
- ❑ La sicurezza non viene ancora vista come un valore aggiunto dell'edificio o dell'attività produttiva, al pari dei requisiti antisismici, del contenimento energetico, dei requisiti acustici passivi, della sostenibilità ambientale.
- ❑ La sicurezza migliora la vivibilità ed il benessere, contenendo i costi di adeguamento e ripristino in caso di danni (incendio, sisma, evento calamitoso).
- ❑ Si inizia a parlare di defiscalizzazione degli investimenti sulla sicurezza...

Dal DPR 151/2011 al Codice di prevenzione incendi

In questo quadro di inviluppo burocratico e di criticità economico-culturale, si inserisce l'idea di un testo unico della prevenzione incendi che possa:

- aggiornare le regole tecniche verticali
- sfrondare le regole tecniche dalle prescrizioni che non rivestono interesse per la sicurezza antincendio
- rendere più elastico e fruibile l'apparato normativo
- orientare le regole tecniche verso obiettivi prestazionali anziché prescrittivi.

E' stato quindi messo a punto, sulla traccia della norma BS 9999, il «Codice di prevenzione incendi» con l'obiettivo di rendere l'apparato normativo:

- meno prescrittivo e più prestazionale
- sostenibile
- con pari livelli di tutela dell'incolumità contro gli incendi
- basato su principi di efficacia, efficienza, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa
- con adeguamenti proporzionati al livello di rischio.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»

Il CODICE DI PREVENZIONE INCENDI è un nuovo strumento normativo, che sarà pubblicato in forma di allegato ad un decreto, che costituirà il primo vero testo unico della prevenzione incendi in Italia.

Dopo un graduale ma progressivo percorso di entrata in vigore in forma «volontaria», il Codice dovrà sostituire completamente le attuali regole tecniche verticali che disciplinano la prevenzione incendi nelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi del DPR 151/2011).

La struttura del Codice prevede la determinazione di un profilo di rischio dell'attività (o del compartimento), caratterizzato dalla distinzione tra:

- Rischio vita
- Rischio beni
- Rischio ambiente

La classificazione del rischio condurrà, attraverso due percorsi selezionabili dal progettista (soluzione conforme e soluzione alternativa), all'individuazione dei livelli di pericolosità per ciascuna strategia antincendio e quindi alle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del livello di rischio dell'attività entro gli obiettivi prefissati.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»

Il Codice si ispira ai seguenti principi generali:

Generalità

Metodologie comuni applicabili a tutte le attività

Semplicità e modularità

Soluzioni progettuali semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile la manutenzione

Flessibilità

Ricchezza di soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali

Standardizzazione

Secondo standard internazionali.

Inclusione

Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante

Contenuti basati sull'evidenza

il Codice è basato sulla ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

Aggiornabilità

Facilmente aggiornabile per seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»

L'adozione del nuovo Codice dovrà inoltre consentire e favorire:

- ❑ adozione di soluzioni proporzionate al rischio delle attività
- ❑ maggiore flessibilità progettuale, offrendo più di una soluzione per ogni scenario
- ❑ fornire strumenti più accessibili e versatili, soprattutto in presenza di vincoli architettonici, rendendo sostenibili gli interventi
- ❑ ridurre drasticamente il ricorso alle istanze di deroga
- ❑ semplificazione amministrativa
- ❑ sostanziale risparmio nella regolarizzazione delle attività a rischio medio-basso
- ❑ allineamento alle norme ed agli standard internazionali, senza ridurre i livelli di sicurezza.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***novità tecniche di rilievo***

ALCUNI ELEMENTI TECNICI INNOVATIVI E DI MODIFICA (1/2)

- ❖ Si sancisce che il «rischio zero» non esiste: il rischio incendio si può ridurre ma non si può mai annullare;
- ❖ i profili di rischio ed i livelli di prestazione sono anche differenziabili tra compartimenti della stessa attività;
- ❖ si attribuisce grande importanza alla gestione della sicurezza antincendio (S.A.): programma di attuazione della gestione della S.A., S.G.S.A., piano di mantenimento del livello di S.A.;
- ❖ la cadenza temporale delle esercitazioni dipende dal profilo di rischio dell'attività;
- ❖ si ribadisce l'obbligo di redazione del progetto esecutivo degli impianti e di indicazione delle «specifiche d'impianto» nella richiesta di valutazione del progetto;

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***novità tecniche di rilievo***

ALCUNI ELEMENTI TECNICI INNOVATIVI E DI MODIFICA (2/2)

- ❖ la modifica/rifacimento di impianti esistenti in caso di ampliamento è a discrezione del progettista: decadono i vincoli del DM 20/12/2012 sulla quota > 50%;
- ❖ per le attività a minor rischio di incendio si riscontra un incremento della capacità di deflusso a parità di larghezza dei percorsi di esodo, rispetto ai criteri cogenti;
- ❖ porte lungo le vie di esodo: sufficienti i requisiti di resistenza «ES» (tenuta ai fumi caldi e freddi), quindi compatibili i serramenti con elementi in vetro;
- ❖ introduzione della «colonna a secco», come misura di operatività antincendio; non incide sulle misure di controllo dell'incendio
- ❖ si conferma che la caratteristica dell'alimentazione idrica è scelta dal progettista, sulla base della valutazione del rischio, come già previsto da UNI 10779 e UNI EN 12845.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***il punto di vista dei professionisti antincendio***

In questa fase di approccio preliminare e di analisi del nuovo Codice, la categoria degli ingegneri si è confrontata in varie sedi, cercando di delineare i pro ed i contro del nuovo scenario normativo.

ASPETTI POSITIVI E FAVOREVOLI (1/2):

- introduzione di criteri progettuali meno rigidi e prescrittivi, ma più scientifici che offrono spazio al contributo del progettista;
- presenza di indirizzi progettuali per offrire una soluzione a tutti i problemi e vincoli: soluzione conforme, soluzione alternativa, istanza di deroga;
- proporzionalità e progressività nell'adozione di misure di prevenzione e protezione in funzione del livello di rischio dell'attività;
- nuovi stimoli per il mercato e opportunità per i giovani;
- incentivo alla regolarizzazione e messa in sicurezza di attività sommerse (auspicio);

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***il punto di vista dei professionisti antincendio***

ASPETTI POSITIVI E FAVOREVOLI (2/2):

- ❑ La modalità di entrata in vigore del nuovo Codice, in forma di adozione «volontaria» ed alternativa rispetto alle regole tecniche vigenti, favorirà un impatto più leggero al cambiamento;
- ❑ l'applicabilità del Codice sia ad attività nuove che esistenti consentirà il rapido confronto tra nuovo e vecchio approccio, per l'eventuale soluzione di criticità che precedentemente dovevano essere oggetto di istanza di deroga;
- ❑ dipenderà molto dai progettisti decretare il successo del Codice e la sua effettiva efficacia in termini di risultati, versatilità, risparmio economico (a parità di livelli di prestazione).

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***il punto di vista dell'imprenditore***

Il Codice offrirà all'imprenditore:

- ❑ un nuovo approccio, con probabile risparmio economico a parità di profilo di rischio incendio rispetto a quanto prescritto dalle attuali regole tecniche (soprattutto per i livelli di rischio medio-basso);
- ❑ di contro saranno imposti maggiori vincoli allo scenario d'incendio e quindi al lay out produttivo e/o alla destinazione d'uso dei locali;
- ❑ si dovrà quindi scegliere se spendere meno, impegnandosi a «bloccare» la configurazione produttiva/stoccaggio, oppure se investire in versatilità della sicurezza, con maggiori oneri ma più elasticità produttiva, merceologica e di redistribuzione degli spazi.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: il punto di vista dell'imprenditore-amministratore

Attività commerciali

Una recente tesi di laurea discussa all'Università di Padova ha analizzato le attività commerciali che avevano fatto ricorso ad istanze di deroga presso la Direzione Interregionale del Veneto dei VVF, replicando i medesimi progetti utilizzando i criteri del nuovo Codice di prevenzione incendi.

E' emerso che, con il progetto basato sul Codice, il 70% delle istanze di deroga non sarebbero state necessarie, trovando già una forma di compensazione tra le «soluzioni alternative» previste dal Codice stesso, a parità di livello di rischio dell'attività.

Scuole

Altre simulazioni di confronto, condotte su scuole esistenti che occupano edifici storici vincolati, hanno dimostrato che (a determinate condizioni di distribuzione dei percorsi di esodo) l'adeguamento della scuola potrà essere realizzato senza il ricorso alla scala di sicurezza esterna imposta dall'attuale regola tecnica sull'edilizia scolastica (DM 26/09/1992).

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***il punto di vista dei professionisti antincendio***

ASPETTI CHE MERITANO ATTENZIONE:

- ❑ Necessità di un maggiore impegno, con relativo investimento di risorse, per assimilare i criteri progettuali del nuovo Codice: incremento della formazione e degli oneri per la redazione dei nuovi progetti;
- ❑ timore, percepito da alcuni settori della categoria, per le inevitabili difficoltà iniziali nell'applicare il nuovo Codice;
- ❑ resistenza al cambiamento tra i portatori di interesse: tendenza del sistema a non modificare lo status quo ante, sia da parte dei professionisti che degli organi di controllo.

Il nuovo «Codice di prevenzione incendi»: ***il punto di vista dei professionisti antincendio***

ALTRE CONSEGUENZE:

- ❑ Modifica dei parametri alla base della concorrenza tra professionisti antincendio: applicazione del nuovo Codice, oppure delle «vecchie» regole tecniche cogenti;
- ❑ rivisitazione degli onorari dei professionisti antincendio in funzione del maggior carico di lavoro e di responsabilità, della scelta del metodo di progettazione e degli obiettivi da raggiungere;
- ❑ affermazione dei professionisti antincendio più esperti ed abili nel gestire le opportunità offerte dalle «soluzioni alternative» del Codice;
- ❑ il progettista della prevenzione incendi diventerà uno specialista esclusivo della disciplina, il cui ruolo sarà fondamentale fin dal concepimento dell'opera;
- ❑ riduzione numerica e riqualificazione dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi, sia in termini assoluti che come proporzione tra le categorie professionali.

Verso la sussidiarietà totale ?

Il DPR 151/2011 ed il sistema delle asseverazioni hanno introdotto il principio della sussidiarietà del professionista antincendio, che si fa ora carico anche di responsabilità che prima erano appannaggio dei Comandi provinciali dei VVF.

Con la pubblicazione del nuovo Codice di prevenzione incendi si favorirà un ulteriore travaso di responsabilità (seppur in forma volontaria) verso il professionista che adotterà «soluzioni alternative», basate su calcoli e valutazioni analitiche.

In una prospettiva di medio-lungo termine, il Codice di prevenzione incendi creerà le condizioni per il trasferimento completo delle responsabilità verso il professionista antincendio, che resterà unico attore della disciplina e unico responsabile della progettazione: si completerà così il processo verso la «sussidiarietà totale» della prevenzione incendi.

La sussidiarietà e la cultura della sicurezza

Il pieno successo del ruolo del professionista antincendio si realizzerà nel far maturare nel responsabile dell'attività la coscienza della sicurezza intesa come «requisito prestazionale» da garantire e conservare nel tempo.

La sicurezza sia pertanto uno degli elementi del sistema integrato di gestione aziendale, al pari dei sistemi di gestione della produzione, del magazzino, della qualità, della tutela ambientale, ecc.

Il professionista antincendio dovrà diventare il consulente della sicurezza, presente periodicamente in azienda, soprattutto in concomitanza delle verifiche programmate ed in ogni occasione di modifica delle condizioni originarie dell'attività.

Grazie